



**Seminario “Vivere la comunità, costruire un nuovo welfare”
Centro “Mater Gratiae”
Perugia, 12 maggio 2012**

La sussidiarietà nella Dottrina Sociale della Chiesa, per costruire una nuova cittadinanza

Prof. Pierluigi Grasselli
Docente Università di Perugia

1. Sommario

Ringrazio il Comitato organizzatore delle Settimane sociali per avermi concesso l'onore di parlare in un incontro importante per la Chiesa italiana, in questi tempi difficili per l'Italia e per molti altri Paesi. Il tema di cui debbo trattare sinteticamente, nei tempi limitati a mia disposizione, riguarda il principio di sussidiarietà, un principio fondamentale della Dottrina sociale della Chiesa, che opera per assicurare alla persona libertà, autonomia, responsabilità, dignità, e che si collega armonicamente con gli altri principi base della stessa.

L'applicazione di questo principio, inserito recentemente nei Trattati Europei, nella Costituzione del nostro Paese, negli ordinamenti legislativi delle Regioni, può essere collegata all'affermazione e allo sviluppo di una tipologia di cittadini, qualificati “attivi”, e al profilo di un corrispondente concetto di cittadinanza, cd “attiva”. I cittadini “attivi” si impegnano, singolarmente o in associazione, di intesa e con il sostegno della Pubblica Amministrazione, allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse, consentendo un grado e un modo di attuazione di queste, che senza di loro non sarebbero stati possibili.

Sono numerose le esperienze al riguardo rilevate in Italia, che riflettono diversità nella interpretazione e nei criteri applicativi del principio. Si incontrano inoltre difficoltà di vario genere per una attuazione pienamente soddisfacente.

Ma ciò non attenua il convincimento dell'appropriatezza del principio per uno sviluppo sostenibile, ispirato ad efficienza ed equità, attento alla coesione sociale e alla tutela dell'ambiente, soprattutto rispettoso della dignità e dei diritti della persona, anche promuovendone l'autonoma capacità di iniziativa, e il senso di responsabilità.

In effetti si ritiene di poter sostenere, in linea con le indicazioni della Dottrina sociale della Chiesa, che il principio di sussidiarietà possa intendersi come un fondamento del processo di costruzione del bene comune. E può essere importante chiedersi come operare per il superamento delle difficoltà suddette, verso un'applicazione sempre più piena di questo principio..

Nelle pagine seguenti passerò in rassegna sommaria i contributi della Dottrina sociale della Chiesa e di alcuni studiosi su questo tema, cercando di interpretarli e collegarli appropriatamente, farò cenno ad alcune applicazioni concrete del principio, e infine tenterò di collocare le osservazioni precedenti nel contesto di un approccio al bene comune, che ritengo essenziale per il superamento della crisi profonda che stiamo vivendo.

2. Attualità del principio di sussidiarietà

Come è stato osservato, il tema della sussidiarietà è di grande attualità: riguarda una delle poche modifiche introdotte nella nostra Costituzione (artt.118 e 119 del TitoloV), e si intreccia strettamente con il dibattito sul federalismo, in specie sui rapporti tra livelli di governo. Ciò

nonostante esso, soprattutto nella sua accezione “orizzontale”, che ricorderemo tra poco, non figura tra i concetti di uso corrente da parte dei cittadini in genere, e neppure dei gruppi dirigenti (di quelli che hanno responsabilità di governo, o di coordinamento, o di informazione, o di formazione)¹.

Ma vediamo dunque il dettato costituzionale. Mi riferisco specificamente a quanto contenuto (in linea con i Principi fondamentali, e con le disposizioni della Parte prima) nel primo e nell’ultimo comma dell’art.118, modificato nell’ottobre 2001: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. [...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Gli studiosi ci ricordano che la sussidiarietà nell’Unione Europea si è sviluppata come principio costituzionale fondamentale. Nel Trattato istitutivo della Comunità Europea (sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957) l’art.5 specifica operativamente che, “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se, e nella misura in cui, gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, e possono dunque [...] essere realizzati meglio a livello comunitario”. Dopo essere entrato negli anni Settanta ed Ottanta nei documenti ufficiali della Comunità europea, il principio trova collocazione giuridica centrale nel 1991 con il Trattato di Maastricht. L’art.1 prevede che nell’Unione le decisioni siano prese “il più vicino possibile al cittadino”; l’art.2 afferma chiaramente che gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti “nel rispetto del principio di sussidiarietà”².

Osservo subito che uno dei presupposti base del principio di sussidiarietà è quello per cui “ogni politica venga affrontata dal livello istituzionale o dall’organizzazione più vicina ai soggetti interessati da quella politica o dal problema da affrontare”³.

Riporto la distinzione tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. Gli studiosi riferiscono la sussidiarietà verticale alla “divisione delle competenze e dei poteri tra i diversi livelli istituzionali di governo e di amministrazione (da quelli sovranazionali a quelli comunali)” nell’ipotesi di un’attività di cooperazione tra i vari livelli di governo. Nella sussidiarietà orizzontale si suppone che l’attività di cooperazione riguardi “i rapporti tra il sotto sistema politico-istituzionale e l’autonoma e originaria soggettività dei cittadini singoli e associati, titolari di diritti che preesistono allo Stato (variamente inteso) e che lo Stato deve auto-vincolarsi a rispettare e promuovere”.

Nel seguito di questa relazione, mi occuperò soprattutto della sussidiarietà orizzontale.

Al principio di sussidiarietà gli studiosi attribuiscono due implicazioni: “una, negativa/difensiva, che vieta alle entità superiori di sostituirsi a quelle inferiori, nonché alla responsabilità degli individui e delle loro organizzazioni [...] l’altra, di tipo positivo/promozionale, per cui si ritiene primaria la difesa della libera espressione sociale [...] e dell’ autonomia delle

¹ G. Rovati , Prefazione, in L.Pesenti , *Politiche sociali e sussidiarietà*, Edizioni Lavoro, Roma, 2008, p.7.

² Su questi punti, v. P.G.Carozza, “Sussidiarietà e sovranità negli ordinamenti sovranazionali”, in G.Vittadini (a cura di), *Che cos’è la sussidiarietà*, Guerini e Associati, 2007, pp.120-1 e A.d’Avack, “Introduzione alla sussidiarietà”, in *Il Principio di sussidiarietà* (a cura di), Rubbettino Editore, 2009, p.19.

³ G. Gangemi , “Democrazia, sussidiarietà e reti sul territorio”, in C.Donolo (a cura di), *Il futuro delle politiche pubbliche*, Bruno Mondadori, Milano, 2006, pp.190 segg..

realtà inferiori [...] secondo un principio di responsabilizzazione della società e delle comunità intermedie (sussidiarietà orizzontale) e degli enti locali (sussidiarietà verticale) [...] secondo uno stile di governo in cui gli attori pubblici e privati si propongono di risolvere assieme problemi o di creare nuove opportunità per il contesto societario [...] con applicazione di forme di democrazia”⁴. Sulla natura di tali forme la dottrina dibatte.

Sottolineo subito che la sussidiarietà si collega strettamente alla promozione della libertà e della autonomia della persona. Come è stato rimarcato, il principio di sussidiarietà implica il riconoscimento della “autonomia” della persona umana [...] della sua capacità di essere “libera”[...] e quindi irriducibile a qualsiasi assorbimento nel potere statale [...] recuperando una dimensione di sovranità individuale che non può essere assorbita, ma piuttosto aiutata, dall’istituzione pubblica”⁵.

3. Il principio di sussidiarietà nella Dottrina sociale della Chiesa cattolica

Gli studiosi mostrano il lungo cammino del principio di sussidiarietà nella storia del pensiero: da Aristotele a Tommaso d’Acquino ad Althusius, passando per John Stuart Mill, Proudhon ed altri. Il principio diviene quindi componente basilare della Dottrina sociale della Chiesa verso la fine dell’800. Come annota Alessandro d’Avack, il vescovo tedesco barone von Ketteler coglie appieno la rilevanza del principio per la salvaguardia della dignità dell’uomo di fronte allo Stato⁶. Tale principio si fa risalire nell’epoca moderna a Leone XIII, anche se il termine non compare nella *Rerum Novarum*. Ne parla per primo Pio XI nell’enciclica *Quadragesimo Anno*. Questo principio trova sviluppi significativi nel pensiero della Chiesa cattolica.

La *Rerum Novarum* è la prima grande, storica, enciclica sociale della Chiesa cattolica, promulgata il 15 maggio 1891, in un momento in cui il sistema economico capitalistico appare consolidato e diffuso. Essa è stata definita da Pio XI la “magna charta” dell’ordine sociale cristiano, e da Giovanni Paolo II “un paradigma permanente per la Chiesa”. In essa Leone XIII affronta la questione sociale, indicandone il vero rimedio nella collaborazione di classe⁷.

Già la *Rerum Novarum*, in cui Leone XIII affronta con forza ed ampiezza di visione la questione sociale, contiene numerosi e importanti riferimenti, se pur non espliciti, al principio di sussidiarietà, per il quale si è affermato che esso può ritenersi “la struttura portante di tutta la sua filosofia sociale”⁸.

3.1. La persona e i suoi diritti sono anteriori alla società ed allo Stato

Riflettendo sulla *Rerum Novarum* gli studiosi mettono in luce l’anteriorità della persona rispetto allo Stato e alla stessa società civile, persona che risulta titolare di diritti inalienabili, tra cui il diritto alla proprietà privata, che però va esercitata considerando i beni posseduti non come propri, ma come comuni, in modo che “facilmente li comunichi alla altrui necessità” (*RN*,19).

⁴ L. Pesenti, *Politiche sociali...*, cit., pp.66-7

⁵ G. Vittadini, “Introduzione”, in G. Vittadini (a cura di), *Che cos’è la sussidiarietà...*, op.cit., p.19.

⁶ A. d’Avack, “Introduzione alla sussidiarietà”, op.cit., pp. 9 segg..

⁷ P. Barucci e A. Magliulo, *L’insegnamento economico e sociale della Chiesa (1891-1991)*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1996, pp. 80,149.

⁸ P. Donati, “La sussidiarietà come forma di governance societaria in un mondo in via di globalizzazione”, in P. Donati e I. Colozzi, *La sussidiarietà*, Carocci, Roma, 2005, p.58.

La proprietà privata riveste un'importanza particolare nei confronti della famiglia: “la famiglia, ovvero la società domestica, è società piccola, ma vera, e anteriore ad ogni civile società; perciò con diritti e doveri indipendenti dallo Stato” (RN,9).

Come sottolinea Donati, “la società è costruita su un progressivo allargamento, come espansione della persona individuale, alle relazioni familiari e poi civili, in quella sfera pubblica dove sono protagoniste le associazioni... lo Stato ha la funzione di tutelare i diritti e i doveri ‘naturali’ della persona, della famiglia e delle formazioni sociali intermedie... (deve intervenire) per rimediare a gravi insufficienze che una singola componente del corpo sociale non può affrontare da sola”⁹.

Lo Stato deve altresì intervenire a sostegno della collaborazione tra le classi sociali, assicurando che il contratto di lavoro sia giusto, non fondato cioè sulla coazione del bisogno, e tale da proteggere la persona umana nella sua interezza. A questo fine può essere lecita e opportuna l'appartenenza dei lavoratori ad associazioni sindacali (RN,34,37,38). Sulla base di questi rilievi si fa notare la collocazione centrale del principio di sussidiarietà nella RN, a protezione del diritto naturale delle persone e delle loro formazioni sociali, in primo luogo della famiglia¹⁰.

Il principio di sussidiarietà viene formulato esplicitamente e ripreso ampiamente nella **Quadragesimo anno**, promulgata da Pio XI il 15 maggio 1931, in un momento storico in cui con la Grande Crisi del 1929 si apre il dibattito sulla crisi del capitalismo, e sull'opportunità di un governo pubblico della crisi sotto il profilo macroeconomico.

L'Enciclica si incentra sul tema della giustizia sociale, collegata ad un'idea di equità distributiva. Al n.80 delinea in modo netto, categorico, i confini dell'intervento pubblico: “come non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle o assorbirle”.

Nella **Pacem in Terris**, promulgata l'11 aprile 1963, circa due anni dopo la **Mater et Magistra**, Giovanni XXIII compie una ripresa ed estensione del principio di sussidiarietà alle relazioni internazionali fra comunità politiche. Al n.74 si legge: “come i rapporti tra individui, famiglie, corpi intermedi, e i poteri pubblici delle rispettive comunità politiche, così nella luce dello stesso principio vanno regolati pure i rapporti fra i poteri pubblici delle singole comunità politiche e i poteri pubblici della comunità mondiale... perché i poteri pubblici delle singole comunità politiche, i rispettivi cittadini e i corpi intermedi possano svolgere i loro compiti...” anche se non vi sono evidenze di applicazione del principio internazionale di sussidiarietà. Nella visione organicistica della Chiesa, “ciascuna istituzione svolge una funzione sussidiaria rispetto all'organismo inferiore: svolge solo quei compiti che l'organismo inferiore non è in grado di assolvere, e tende a potenziare la sua capacità di autogoverno”¹¹.

Nella **Laborem Exercens**, promulgata da Giovanni Paolo II il 14 settembre 1981, con un ritardo dovuto all'attentato da lui subito il 13 maggio dello stesso anno, il Pontefice rimarca la centralità nella questione sociale (inizialmente identificata con la questione operaia e poi estesa al “problema del ‘mondo’”) del lavoro umano, dell’ “uomo del lavoro”, dei suoi diritti e dei suoi doveri . Al n.18 della **Laborem Exercens** il principio di sussidiarietà viene applicato ai contratti di lavoro ed alla regolazione del lavoro a livello internazionale.

⁹ *Ibidem*, pp.58-59, con riferimento RN, 9-10.

¹⁰ *Ibidem*, p.60.

¹¹ P.Barucci e A.Magliulo, *L'insegnamento economico...*, op.cit., p.113.

Con Giovanni Paolo II il principio di sussidiarietà trova un'attenzione particolare e intonazioni nuove, di grande aderenza ed attualità alla situazione reale.

Nella *Centesimus Annus*, promulgata il primo maggio del 1991 (per commemorare il centenario della *Rerum Novarum*), trova conferma “la sfiducia della Chiesa nelle capacità auto regolatrici del mercato e viene riaffermato il primato della politica sull'economia. Un primato che tuttavia non equivale ad un'estensione del settore pubblico, ma che si sostanzia nella riproposizione del principio di sussidiarietà quale idea cardine per una riforma del welfare state”¹². L'Enciclica riafferma la necessità di esercitare congiuntamente il principio di solidarietà e quello di sussidiarietà, e pone in evidenza gli effetti negativi dell'assenza di sussidiarietà (n.48): “disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da un'inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”.

Ad altre annotazioni e sottolineature di Giovanni Paolo II sul tema farò riferimento più avanti.

Nella *Deus Caritas est* Benedetto XVI auspica che lo Stato riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto.

L'Enciclica *Caritas in Veritate*, promulgata da Benedetto XVI il 29 giugno 2009, nel pieno della prima grande crisi dell'economia globale, affronta la questione nodale dei principi ispiratori dell'attività economica. “Per promuovere lo sviluppo autentico dell'uomo, che riguarda la totalità della persona, in ogni sua dimensione, occorrono una libera e solidale assunzione di responsabilità da parte di tutti, e una visione trascendente della persona” (n.11).

“Per uno sviluppo autenticamente umano, occorre fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità [...] Pure all'interno della normale attività economica possono essere operanti il principio di gratuità e la logica del dono” (nn.34-36).

“Criterio guida per la collaborazione fraterna di credenti e non credenti è il principio di sussidiarietà, che favorisce libertà e partecipazione in quanto assunzione di responsabilità [...] Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con il principio di solidarietà e viceversa: se la sussidiarietà senza la solidarietà scade nel particolarismo sociale, è altrettanto vero che la solidarietà senza sussidiarietà scade nell'assistenzialismo che umilia il portatore di bisogno” (nn.57-8).

Pienamente in questa linea si inseriscono gli interventi della CEI. Da anni, a partire da documenti molto noti come “Democrazia economica, sviluppo e bene comune” (1994) o come “Stato sociale ed educazione alla socialità”(1995), gli interventi della CEI hanno ribadito l'importanza del principio di sussidiarietà, a tutela dell'iniziativa e della responsabilità dei gruppi sociali intermedi, e il compito delle istituzioni di intervenire a sostegno dei soggetti sociali, per metterli in grado di sviluppare la loro iniziativa.

3.2.Sussidiarietà, solidarietà, partecipazione

Il principio di sussidiarietà, insieme agli altri pilastri del pensiero del Magistero, trova una sistemazione organica nel *Compendio* della Dottrina sociale della Chiesa¹³. Vi si afferma che il fine

¹² *Ibidem*, p.153

¹³ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2004.

di tale principio è che le organizzazioni sociali superiori aiutino le singole persone e le famiglie e le società intermedie (o corpi intermedi, cioè “espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico”, che sono formati spontaneamente dalle persone e che “rendono loro possibile un’effettiva crescita sociale) a sviluppare i loro compiti (n.187). L’ipotesi sottostante è che ogni persona, famiglia e corpo intermedio abbia qualcosa di originale da offrire alla comunità (socialità concepita come ricchezza), e che la sussidiarietà possa così promuovere lo spirito di libertà e di iniziativa (essenziali per una società della conoscenza), e così riconoscere l’iniziativa privata, anche economica, e la sua funzione pubblica.

L’attuazione del principio di sussidiarietà contribuisce, continua il *Compendio*, a promuovere: “--il rispetto e la promozione effettiva del primato della persona e della famiglia; --la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni intermedie, --l’incoraggiamento all’iniziativa privata [...] a servizio del bene comune, --l’articolazione pluralistica della società, --la salvaguardia dei diritti umani e delle minoranze, --il decentramento burocratico ed amministrativo, --l’equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata, con il riconoscimento della funzione sociale del privato, --la responsabilizzazione del cittadino nel suo essere parte attiva della realtà politica e sociale del paese...(n.187).

Osservo l’estrema attualità e importanza di tutti questi punti, veramente decisivi per dare una svolta nel cammino delle nostre società, a beneficio della persona.

Conseguenza della sussidiarietà –prosegue il *Compendio*- è la partecipazione, “che si esprime in una serie di attività mediante cui il cittadino, come singolo o in associazione con altri, direttamente o a mezzo di propri rappresentanti, contribuisce alla vita culturale, economica, sociale e politica della comunità civile cui appartiene. La partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente da parte di tutti, in modo responsabile ed in vista del bene comune.

Essa non può essere delimitata o ristretta a qualche contenuto particolare della vita sociale... e la partecipazione alla vita comunitaria non è solo una delle maggiori aspirazioni del cittadino... ma anche uno dei pilastri di tutti gli ordinamenti democratici...” (nn.189-190).

Come si legge nel Cap 8 (La Comunità politica), alla parte V (dal titolo significativo: La Comunità politica al servizio della società civile): “l’impegno della Chiesa in favore del pluralismo sociale mira a conseguire una più adeguata realizzazione del bene comune e della stessa democrazia, secondo i principi della solidarietà, della sussidiarietà e della giustizia” (n.417); e successivamente: “è essenziale che la crescita della vita democratica prenda avvio nel tessuto sociale” (n.419).

E Giovanni Paolo II ha sottolineato questo punto con il consueto vigore: l’educazione del popolo a riconoscere l’importanza del principio di sussidiarietà è condizione necessaria per la sopravvivenza di una società autenticamente democratica¹⁴.

4.Implicazioni per il rapporto tra Stato e cittadini

4.1.La promozione della libertà della persona

Gli studiosi hanno posto in evidenza come lo Stato sussidiario poggia sul rispetto della dignità che distingue intrinsecamente e peculiarmente ciascuno, e che non può essere pregiudicata

¹⁴ Giovanni Paolo II, *Messaggio ai partecipanti alla VI assemblea plenaria della Pontificia Accademia di scienze sociali*, Roma 23 febbraio 2000, cit. in G.Feliciani, “Il pensiero della Chiesa” in G.Vittadini (a cura di), *Che cos’è la sussidiarietà*, op. cit., p.77.

né dallo Stato né da qualsiasi altra formazione sociale. Ne consegue che ogni forma di società ha il fine primario del sostegno e della promozione della persona.

Coerentemente con questa premessa, può assumersi che la sussidiarietà abbia per presupposto di fondo la libertà della persona per la sua propria realizzazione, nella dimensione sociale ed istituzionale, quella libertà che la crisi ci sta strappando pezzo a pezzo. Una “libertà capace di rapporto, inteso cioè non solo come indipendenza e capacità di scelta, ma anche come desiderio di bene e di relazioni vissute come bene”¹⁵.

Una libertà che non si limita all’accezione (negativa) di contenimento di interferenze esterne, ma si estende (in positivo) alla libertà di azione per la propria crescita. Da ciò discende la collocazione dello Stato nei confronti del principio di sussidiarietà: “l’associazione “superiore” non può arrogarsi compiti che possono essere svolti efficacemente da un gruppo più vicino alla singola persona (dimensione “negativa” della sussidiarietà) [...] ma qualora le forme “inferiori” di organizzazione non riescano a raggiungere i propri obiettivi da sole, è giustificato che lo Stato non solo possa ma abbia un diritto ad intervenire per favorire il bene comune (dimensione “positiva” della sussidiarietà). Questo è l’aiuto, il “subsidium” che la comunità politica deve fornire ai cittadini, per metterli in grado di esercitare meglio le proprie funzioni, e di contribuire così al bene comune di tutti”¹⁶.

Con la sussidiarietà costituzionale si pone fine al monopolio statale nella definizione e nell’attuazione dell’interesse generale. Il modello di governance introdotto dalla riforma del Titolo V si distingue per la collaborazione di soggetti istituzionali e soggetti civili nel governo della cosa pubblica. Ciò corrisponde ad una redistribuzione di poteri e risorse tra Stato e cittadini a vantaggio dei secondi (e giustifica l’atteggiamento diffidente verso la sussidiarietà di partiti e sindacati, detentori tradizionali del monopolio della rappresentanza)¹⁷.

Come è stato osservato, la sussidiarietà non va intesa come “totale dismissione delle politiche pubbliche, ma come presenza responsabile e competente della società organizzata, con una capacità di governo delle amministrazioni pubbliche ancor più efficace del passato”¹⁸.

Gli studiosi fanno notare la “paradossalità” del principio di sussidiarietà: esso “limita lo Stato, e tuttavia lo autorizza e lo giustifica. Ne limita l’intervento, e tuttavia lo richiede”. Ciò pone la sussidiarietà in posizione centrale “nel quadro della ricerca di metodi di soluzione delle tensioni, e del bilanciamento degli interessi dell’integrazione e della differenziazione, dell’armonizzazione e della diversità, dell’accentramento e della localizzazione o devolution”¹⁹.

4.2. Deficit di democrazia e azione sussidiaria

E’ stato osservato che i cittadini, per sprigionare le loro capacità di autonoma iniziativa devono vivere ed operare in un ambiente che non ne schiacci le potenzialità, che ne solleciti le energie, che non scoraggi il confronto democratico, che garantisca le condizioni di una sopravvivenza decorosa, che non calpesti il desiderio di efficienza, rispetto ed equità.

¹⁵ G.Vittadini, “Introduzione”, in G.Vittadini (a cura di), *Cos’è la sussidiarietà*, op. cit., pp.19-21.

¹⁶ P.G.Carozza, “Sussidiarietà e sovranità negli ordinamenti sovranazionali”, in G.Vittadini (a cura di), *Che cos’è la sussidiarietà*, op. cit., pp.115-17.

¹⁷ Quanto a ciò che il 118 non implica, tra gli aspetti indicati nella letteratura si includono: “la legittimazione dell’outsourcing ai privati, i sussidi diretti alle associazioni, la deresponsabilizzazione delle istituzioni pubbliche, la burocratizzazione della cittadinanza attiva; il passaggio delle funzioni pubbliche alla logica mercantile...” (V.Ferla, “Cronache della sussidiarietà, 1997-2010”, in G.Arena e G.Cotturri (a cura di), *Il valore aggiunto – come la sussidiarietà può salvare l’Italia*, Carocci, Roma, 2010, p.87).

¹⁸ E. Patriarca, citato in V.Ferla, “Cronache della sussidiarietà, 1997-2010”, op. cit., p.119.

¹⁹ P.G.Carozza, “Sussidiarietà e sovranità...”, op. cit., pp117-19.

Purtroppo è ben noto e in piena evidenza il deficit di democraticità che si accompagna alla globalizzazione. Come scrive Robert Reich, il supercapitalismo uccide la democrazia²⁰. Si consideri un aspetto oggi all'attenzione di tutti, e rappresentato dalla possibilità della ricchezza di sottrarsi al vincolo territoriale, col risultato che la pressione fiscale nazionale, acuita dalle esigenze di risanamento finanziario imposte dalla crisi, si scarica sui fattori produttivi meno mobili, e soprattutto sui redditi medio-bassi. Il modello tradizionale di welfare state -osserva Antonini- "rischia oggi di schiacciare, con il suo peso fiscale, proprio quelle classi più deboli che avrebbe dovuto tutelare"²¹. Quanti mesi di lavoro si devono dedicare al pagamento delle imposte (tax freedom day) ? Quando si comincerà a tener conto dell'effettiva capacità contributiva dei cittadini (e delle famiglie) ? Di quante risorse ulteriori (rispetto a quelle già sottratte dal prelievo fiscale) ci si deve privare (penso al settore dell'istruzione, e non solo) per scegliere un servizio privato ?

Per una maggiore equità, si propone di ripensare il catalogo dei diritti sociali sulla base del principio di sussidiarietà (in particolare, i diritti: -alla completa esenzione fiscale delle spese riguardanti i bisogni primari dell'esistenza, -alla diretta destinazione di una parte delle imposte a favore di soggetti non profit, -alla libertà di scelta tra servizio pubblico e servizio "privato", -ad un "quasi mercato", con competizione tra agenti pubblici e privati non profit per lo svolgimento di "attività di interesse generale"). Si tratta di diritti sociali che traducono la valenza democratica del principio di sussidiarietà (il 5 per mille, forma di democrazia diretta fiscale: i cittadini decidono le spese la cui efficienza va premiata)²².

Si deduce da ciò l'esigenza di un ripensamento profondo delle direttrici, e delle particolarità applicative, delle politiche fiscali, a favore dell'esercizio della sussidiarietà, senza perciò compromettere il loro orientamento fondamentale ad un assetto di equità distributiva.

Ciò propone peraltro riflessioni, altrettanto attualissime, oltre che sul fronte delle entrate, su quello delle spese. Anche se si deve procedere a tagli dolorosi di spesa pubblica, "non si può prescindere dalla tutela e cura di situazioni preesistenti, da diritti e aspettative garantite, dalla esigenza di predisporre passaggi graduali e di mobilitare risorse solidali per accompagnare la transizione"²³.

4.3. Pubblica amministrazione e sussidiarietà

Tra le responsabilità dei governanti, si profila dunque netta la necessità che essi facilitino l'assunzione da parte dei cittadini di attività idonee a realizzare l'interesse generale. In un certo senso, come sottolineano alcuni studiosi, spetta alle Autorità assicurare le "precondizioni" per lo svolgimento di queste attività.

Come afferma la Dottrina Sociale della Chiesa, il rispetto del principio di sussidiarietà deve spingere le autorità pubbliche a ricercare condizioni favorevoli allo sviluppo delle capacità d'iniziativa individuali, dell'autonomia e delle responsabilità personali dei cittadini. Lo Stato provveda ad attuare una politica economica che favorisca la partecipazione di tutti i suoi cittadini alle attività produttive, però astenendosi da ogni intervento che possa costituire un condizionamento indebito delle forze imprenditoriali (*Compendio DSC*, 354).

²⁰ Prefazione di G. Rossi a R. B. Reich, *Supercapitalismo – come cambia l'economia globale e i rischi per la democrazia*, Fazi Editore, Roma, 2008, pp. VII-XVI.

²¹ L. Antonini, "La sussidiarietà e la cifra democratica del patto costituzionale", in G. Vittadini, *Che cos'è la sussidiarietà*, op. cit., pp. 221-222.

²² *Ibidem*, p. 225

²³ G. Arena e G. Cotturri, Il "valore aggiunto" della cittadinanza attiva, in G. Arena e G. Cotturri (a cura di), *Il valore aggiunto – Come la sussidiarietà può salvare l'Italia*, Carocci, Roma, 2010, p. 20.

Se si pensa alla presenza diffusa di senso civico, ad un'attenzione marcata verso situazioni e problemi delle persone intorno a noi, alla determinazione e alla capacità di impegnarsi per i beni comuni (e per il bene comune) si può parlare di “capitale sociale”, la cui crescita e diffusione può essere appunto compito dei *policy makers*²⁴.

Qualora poi l'iniziativa dei cittadini generi iniziative sociali in linea con l'attuazione di interessi generali, spetterà alle pubbliche istituzioni l'ulteriore compito di sostenerle e valorizzarle.

A questa visione del principio di sussidiarietà imperniata su un comparto pubblico aperto e sensibile si contrappone quella più “privatistica”, che enfatizza la limitazione neoliberista dei compiti del governo e l'ampliamento degli interventi privati nella produzione di beni e servizi per la convivenza e riproduzione sociale. Queste due concezioni si sono confrontate a lungo, si sono riflesse in prodotti legislativi, in iniziative e in forme organizzative concrete, anche di dimensioni molto rilevanti. Il dibattito in cui esse sono calate risulta spesso fondato su delegittimazioni pregiudiziali; entrambe sono tuttora in forte contrapposizione. E' perciò importante, come viene suggerito, rinunciare a queste, cercare di accertare le buone ragioni di ciascun punto di vista, procedendo a giudizi concreti, caso per caso, e individuando gli eventuali contributi di entrambi alla attuazione di interessi generali, quali la compresenza di profit e non profit, la capacità di concorrenza del settore non-profit, la riduzione del deficit di bilancio, la mobilitazione della capacità di auto-aiuto, la tutela e promozione delle aziende non profit²⁵.

4.4. Sussidiarietà, “nuova alleanza”, cittadinanza attiva

Come è stato posto in evidenza, la complessità dei problemi da risolvere spinge i cittadini attivi ad applicare tale principio (nel quadro di un nuovo rapporto, di alleanza, tra Pubblica Amministrazione e cittadini), con un orientamento alla tutela dei beni comuni²⁶. E' molto di moda oggi sottolineare questa attenzione ai cd “beni comuni”. Osservo però che collaborare per i beni comuni sottintende, per un'azione efficace, un impegno per il bene comune (dei residenti nel territorio considerato), con una visione multidimensionale, complessiva, condivisa, della vita associata, e un approccio di integrazione delle molteplici linee di possibile intervento. Si pensi al bene comune “salute”: per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di goderne con pienezza, occorre garantire condizioni minime di reddito, livelli adeguati di istruzione, un ambiente protetto. una qualità minima di vita urbana²⁷

²⁴ *Ibidem*, p.14. Tra le linee attuative di questo impegno, per la realizzazione del potere sussidiario autonomo dei cittadini, si propongono misure di favore fiscale, destinazione di risorse quali quelle previste dal 5 per mille, e altre possibili politiche pubbliche di sostegno.

²⁵ *Ibidem*, pp.15-20. Tra gli argomenti pregiudiziali di alcune critiche (tutte da verificare, anche nelle affermazioni di principio ad esse sottese) si ricordano la finalizzazione delle politiche di esternalizzazione dei servizi pubblici all'ampliamento delle aree di investimento finanziario privato, o i vantaggi per alcune organizzazioni non-profit dagli spazi aperti dal ritiro del pubblico servizio.

²⁶ G.Arena, *Cittadini attivi*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p.155.

²⁷ “I ‘beni comuni’ (che includono anche servizi, e relazioni tra soggetti) sono quei ‘beni’, come il territorio, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la sicurezza, la fiducia nei rapporti sociali, la legalità, i diritti dell'uomo, la regolazione del mercato, la salute, l'istruzione, le infrastrutture -strade, scuole, ospedali, musei- i beni culturali, i servizi pubblici ed altri simili, la stessa integrazione sociale degli immigrati) di cui ciascuno può godere liberamente, ma che proprio per tale motivo sono continuamente minacciati da un uso egoistico. Il loro arricchimento arricchisce tutti, e il loro impoverimento equivale ad un impoverimento di tutta la società [...] I beni comuni si presentano nell'esperienza sociale come presupposti di ogni forma di agire, e insieme come esiti, voluti e non voluti, dell'interazione tra attori” (ibidem, pp. 116-7, 149).

Attraverso le autonome iniziative dei cittadini indicate dall'art.118 u.c., sulla base del principio di sussidiarietà, si configura dunque una nuova forma di partecipazione alla vita pubblica, si evidenzia l'emergere di un assetto di "amministrazione condivisa [...] di interazione virtuosa con i cittadini attivi" e si parla di una nuova alleanza, fondata su una convergenza tra politica, amministrazione e cittadini nel perseguimento dell'interesse generale.

Una convergenza che ha alla sua base il convincimento delle istituzioni circa la necessità, in una molteplicità di settori, per il fine suddetto, della partecipazione decisa e consapevole dei cittadini, e la determinazione di questi a svolgere il ruolo del cittadino attivo, anche attraverso associazioni e formazioni sociali, per cercare di assicurarsi il benessere che desiderano raggiungere o mantenere²⁸.

All'azione dei cittadini attivi si può attribuire il fine della piena autonomia di ogni persona, anche in direzione del principio di uguaglianza sostanziale, per il pieno sviluppo della stessa, che è poi l'obiettivo primario della Repubblica, come detta la nostra Legge costituzionale²⁹.

E' stato rilevato come i cittadini attivi, concorrendo al nuovo modello amministrativo influiscano sulla natura stessa della democrazia, attuando una sorta di democrazia amministrativa, fondata sulla sussidiarietà. Lungo queste direzioni essi introducono un valore aggiunto nel sistema sociale, politico ed economico, rafforzando fiducia, coesione sociale e pluralismo di opinioni ed esperienze³⁰.

Ricordo come anche nel documento conclusivo della XLVI Settimana sociale dei cattolici italiani, si auspichi "la salvaguardia della democrazia: interessano riforme che mettano al centro i cittadini-elettori, che ne facciano i decisori finali della competizione propria della democrazia governante"³¹.

La Dottrina Sociale della Chiesa rimarca come la crescita della vita democratica possa riprendere avvio nel tessuto sociale. Le attività della società civile rappresentano le modalità più adeguate per sviluppare la dimensione sociale della persona. Il ruolo dei cittadini attivi può essere di grande rilievo. E in ogni caso centrale risulta quello di volontariato e cooperazione nell'ambito del privato-sociale, chiamato anche Terzo Settore, per distinguerlo dagli ambiti del Mercato e dello Stato (*Compendio DSC*, n.419).

E' sempre la Dottrina suddetta ad affermare che "le attività della società civile -soprattutto volontariato e cooperazione nell'ambito del privato sociale, sinteticamente definito Terzo Settore per distinguerlo dagli ambiti dello Stato e del Mercato- costituiscono le modalità più adeguate per sviluppare la dimensione sociale della persona, che in tali attività può trovare spazio per esprimersi compiutamente" (*ibidem*). Come osserva Mons.Giampaolo Crepaldi, è dalla società civile, dai mondi vitali, e certamente non dagli ambiti della burocrazia che provengono i valori e i significati³².

In connessione con l'emergere di cittadini attivi, gli studiosi parlano di un passaggio "dalla cittadinanza intesa come "mera 'appartenenza' di una persona ad uno Stato", ad una cittadinanza

²⁸ *Ibidem*, pp.27 segg..

²⁹ Art.3, 2°c.: E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

³⁰ G. Arena, *Cittadini attivi*, op. cit., p.XI, e G.Arena e G.Cotturri, *Il valore aggiunto*, op.cit., pp.30-31.

³¹ Il Regno Documenti, n.1098, 1 aprile 2011, p.215.

³² G.Crepaldi, *Il cattolico in politica*, Cantagalli, 2010, p.183.

intesa come “appartenenza ad una comunità, da leggere in termini relazionali [...] come partecipazione alla vita della stessa [...] per un ampliamento della sfera di libertà della persona [...] attraverso lo sviluppo di nuove sfere di diritti e di libertà...”³³.

A nuove sfere di diritti e libertà i cittadini attivi possono accedere appunto grazie al principio di sussidiarietà, attraverso autonome iniziative loro proprie, come previsto dall’art.118 u.c. , per concorrere alla soluzione dei problemi della vita quotidiana, proseguendo in direzione del cambiamento nel rapporto amministrazioni-cittadini avviatosi con la L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo e la trasparenza amministrativa). In questo modo i cittadini, superando i confini dell’insieme dei propri normali doveri, impegnandosi per i problemi di tutti, mostrano di aver compreso come ciò possa essere essenziale anche per rispondere alle proprie esigenze³⁴.

4.5.Applicazioni della sussidiarietà

Come già si è ricordato, il principio di sussidiarietà può trovare applicazione in tutti i comparti della vita associata. Esso può concorrere all’attuazione di una effettiva libertà di educazione, che investa sulle potenzialità dei singoli. Può consentire prestazioni innovative nel settore delle public utilities. Una combinazione di sussidiarietà, sviluppo, solidarietà, può contribuire molto alla competitività di un Sistema Paese. Può favorire, grazie alla competizione virtuosa tra erogatori diversi, la costruzione di un sistema di welfare più efficiente ed innovativo³⁵.

L’attivazione del principio di sussidiarietà trova le sue forme più immediate “laddove i rapporti sociali sono più stretti e i benefici dell’intervento più evidenti: nella cura, ad es., del quartiere in cui si vive, o nella creazione di condizioni adeguate alla crescita ed al pieno sviluppo delle persone” (la comunità come luogo della sussidiarietà)³⁶.

Tra i fattori che possono favorire un’attivazione siffatta, si comprendono una popolazione sensibile all’interesse comune, mezzi di informazione capaci di dar voce ai fenomeni sociali in corso, assetti normativi semplici e chiari predisposti da amministrazioni lungimiranti. Comitati, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e di promozione sociale, cioè tipologie varie di cittadini in forma associata, costituiscono gli interlocutori più frequenti delle pubbliche amministrazioni³⁷.

Un esempio al riguardo significativo può essere quello della collaborazione tra Azienda sanitaria locale RM-A, Caritas diocesana e Ufficio Migrantes, per la creazione di un centro di orientamento Informa salute: l’intervento congiunto di vari soggetti –pubblici e privati, organizzati e in qualità di singoli- ha prodotto un efficace intervento di sanità pubblica, dando concretezza alla tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività. *Sono ritenuti*

³³ G.Arena, *Cittadini attivi*, op. cit., pp.144-5, 150.

³⁴ Al riguardo, viene proposto un riferimento allo schema potere/responsabilità: potere nel senso di *empowerment* del cittadino, al quale il principio costituzionale della sussidiarietà riconosce uno status pubblico, e responsabilità derivante dall’autonomia che contraddistingue il cittadino attivo. Si configura in corrispondenza una nuova forma di partecipazione alla vita pubblica, e quindi di democrazia (non deliberativa, non partecipativa, ma su questo punto si rilevano opinioni differenti), che non può essere riportata alle categorie tradizionali della partecipazione politica (G.Arena e G.Cotturri (a cura di), *Il valore aggiunto...*, op.cit., pp.32-35).

³⁵ Su questi punti si vedano, rispettivamente, i saggi di Cominelli, Garrone, Quadrio Curzio e Vittadini, in G.Vittadini (a cura di) *Che cos’è la sussidiarietà*, op. cit..

³⁶ F.Ozzola, “Dal dire al fare, La sussidiarietà orizzontale in pratica”, in G.Arena e G.Cotturri (a cura di), *Il valore aggiunto...*, op. cit., p.235.

³⁷ *Ibidem*, pp.237,247.

particolarmente rilevanti alcuni interventi per l'infanzia, servizi domiciliari innovativi per i bisogni diversificati delle famiglie, che vedono il riconoscimento di nuove figure formative in chiave sussidiaria (es., le mamme accoglienti, l'educatore domiciliare, l'educatore familiare)³⁸.

Più largamente, tra le attività di interesse generale svolte da cittadini attivi possono includersi gli interventi rivolti alla valorizzazione e tutela dei cd "beni comuni", di quei beni cioè che tutti hanno il diritto di godere liberamente, tra cui, come abbiamo già ricordato: ambiente e sviluppo sostenibile, vivibilità urbana e mobilità sostenibile, rapporti sociali, sviluppo della persona e famiglia, sicurezza, beni culturali, legalità. Si noti la vivissima, talora drammatica, attualità di tali aspetti.

Sono numerose le iniziative che sui fronti ora indicati si manifestano anche in Umbria, avviate per autonoma iniziativa da componenti della società civile, in collaborazione con organismi del Terzo Settore e con comparti della Pubblica Amministrazione locale. Ricordo, per la loro rilevanza ed attualità, il Fondo di solidarietà lanciato dalla Chiesa umbra a beneficio delle famiglie in difficoltà, le molteplici iniziative del Forum delle associazioni familiari, e la convenzione tra Caritas e Fondazione della Cassa di risparmio di Perugia per operazioni di microcredito.

Con particolare riferimento alla situazione dell'economia in Italia, gli studiosi hanno posto in evidenza alcune possibili importanti applicazioni del principio, che potrebbero risultare particolarmente attuali nella crisi che il Paese sta soffrendo: -fornitura di beni pubblici (spezzando il monopolio delle imprese pubbliche), -sviluppo di aree arretrate (stimolando l'iniziativa privata, con meccanismi automatici), -gestione di situazioni di crisi delle imprese, favorendo la nascita di imprese private non profit nelle aree dei servizi alla persona e alla comunità, -politica industriale, rimuovendo le posizioni di rendita, privilegiando gli interventi a favore delle piccole e medie imprese (in quanto espressione della libera iniziativa degli individui, e nucleo dell'imprenditorialità, che è motore dello sviluppo economico, fattore di attivazione del capitale umano), -sostegno agli investimenti in R&S e in formazione³⁹.

Per quanto riguarda il welfare, su cui si soffermerà in dettaglio dopo di me il prof. Campiglio, ricordo come i servizi personalizzati, flessibili, integrati, in rete, idonei a soddisfare i nuovi bisogni sociali, sotto la pressione delle difficoltà economiche e dei mutamenti demografici, possano essere assicurati solo da un welfare di tipo comunitario e sussidiario.

Proprio dal mondo del welfare, peraltro, vengono indicazioni sulle difficoltà che può incontrare un nuovo approccio del tipo indicato. Per la Lombardia, sono state segnalate, tra l'altro, le difficoltà di governance complessiva del sistema da parte della Regione, delle associazioni e cooperative familiari a divenire coprogettatori e valutatori delle policy realizzate, di rendere le famiglie capaci di fronteggiare imprevisti e difficoltà (con l'aiuto di una rete effettiva e connessa di attori e servizi, pubblici, privati, di terzo settore). In corrispondenza si possono porre domande del tipo: è sufficiente che un partenariato si formi e manifesti interesse a lavorare insieme perché poi si riesca effettivamente a lavorare congiuntamente? quanto tempo occorre per una progressiva autonomizzazione e responsabilizzazione delle famiglie?⁴⁰

E dall'Umbria, dai documenti ufficiali della Regione sul welfare ("Linee di indirizzo per un welfare regionale"), viene riaffermata l'esigenza di coinvolgimento attivo di tutti i soggetti delle comunità locali nelle fasi partecipative e concertative della programmazione di zona, di presa in

³⁸ Ibidem, pp.238, 246.

³⁹ G.Martini, "Sussidiarietà e modello economico: la specificità italiana", in G.Vittadini (a cura di), *Che cos'è la sussidiarietà*, op.cit., pp.99-100

⁴⁰ C.Gori, Introduzione, in C.Gori (a cura di), *Come cambia il Welfare lombardo*, 2011, pp.370 segg..

carico delle persone attraverso un processo di valutazione e progettazione personalizzata, di integrazione nell'erogazione dei servizi, di un potenziamento delle misure di monitoraggio, verifica e controllo rispetto agli obiettivi da realizzare⁴¹.

Queste notazioni confermano l'importanza centrale delle modalità di governance per la qualità, efficienza ed efficacia dei servizi, per un approccio della sussidiarietà che risulti appropriato, in cui, tra l'altro, cresca la capacità manageriale dei dirigenti pubblici, e si effettui la valutazione civica dei dirigenti e dei servizi⁴².

Come avverte lo stesso *Piano Sociale 2010-12* della Regione Umbria, a proposito delle "Politiche sociali per le persone e le famiglie", oltre che puntare sulla rete integrata dei servizi per il sostegno alla genitorialità e al lavoro di cura nei confronti dei componenti fragili della famiglia, occorre -valorizzare la famiglia come luogo di relazioni significative sostenendo gli aspetti di relazione che intercorrono fra i suoi componenti, sostenendo i compiti educativi e di cura, riconoscendo socialmente il lavoro di cura, progettando interventi appropriati a sostegno delle donne...⁴³.

Occorre insomma, in generale, porre una grande attenzione alle esigenze effettive degli Attori in gioco ed alla qualità delle relazioni che intercorrono tra essi.

In questo quadro si avverte l'importanza del ruolo che può essere svolto per l'attuazione della sussidiarietà dal Terzo Settore, cioè da quel complesso di istituzioni e di organizzazioni (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, fondazioni,...) che producono beni e servizi assegnando un ruolo centrale allo sviluppo di una relazionalità interpersonale positiva (per la promozione della persona) ed assicurando un concorso fondamentale alla fondazione della cd "economia civile".

4.6.Sussidiarietà e costruzione del bene comune

Osservo come dalle indicazioni, ricordate in precedenza, e soprattutto dai riferimenti compiuti alla Dottrina Sociale della Chiesa, possano desumersi collegamenti del principio di sussidiarietà con i presupposti ed i caratteri dei processi di individuazione ed attuazione di una configurazione di bene comune per i residenti in un territorio. Mi riferisco in particolare ad una concezione dell'altro, della socialità, come ricchezza, ed alla necessaria presenza dei principali requisiti di un orientamento al bene comune, quali: -condivisione (di valori, obiettivi, risorse), -attenzione alle necessità ed ai meriti di ogni persona, -sviluppo di una relazionalità positiva (per la promozione della persona), -esercizio di una razionalità di tipo "relazionale", -partecipazione (di tutti, per la natura di bene relazionale del bene comune) alla formazione ed all'attuazione delle decisioni che riguardano la comunità, -esercizio corretto della solidarietà e appunto della sussidiarietà. Cioè, tutti i principi e i valori della Dottrina Sociale della Chiesa⁴⁴.

Può supporre cioè che la sussidiarietà occupi una posizione centrale in un processo orientato al bene comune, al vivere bene insieme, che riteniamo abbia appunto tra i suoi obiettivi primari quello di porre ogni cittadino nella condizione di poter esercitare autonomamente, al meglio, i principali diritti e doveri di cui è investito. Sempre in tema di sussidiarietà, tengo a ricordarne, in chiusura, il presupposto antropologico: come sottolinea P. Donati, "ogni attore deve agire ponendo

⁴¹ Regione dell'Umbria, *Linee di indirizzo per un welfare regionale*, 2011

⁴² V.Ferla, "Cronache della sussidiarietà 1997-2010", in G.Arena e G.Cotturri (a cura di), *Il valore aggiunto...*, op.cit., p.131.

⁴³ Regione Umbria, Assessorato Welfare e Istruzione, *Secondo Piano Sociale Regionale 2010-12*, p.135.

⁴⁴ P.Grasselli, *Per il bene comune oggi*, EDUCatt, Milano, 2011.

la massima attenzione ai bisogni dell'altro, e facendo quanto gli è possibile per sostenerlo in modo che possa raggiungere quel grado di autonomia che gli consenta di compiere bene il proprio compito...”⁴⁵.

E' opinione diffusa in area cattolica che per uscire dalla crisi si debba modificare il nostro modo di pensare, un 'opinione ribadita nella prolusione tenuta il 26 marzo scorso dal Cardinale Bagnasco, che ha ricordato l'esigenza di una “visione forte e condivisa”, fondata sulla riscoperta del bene comune. Potremmo dire, seguendo il programma dell'ultimo Congresso Nazionale delle ACLI (maggio 2012), che ciò implichi “rigenerare la comunità”, facendo ritrovare alla gente l'entusiasmo per le relazioni, e il gusto di rimettersi assieme in modo creativo per far ripartire il ciclo del lavoro, con “Stato ed Enti locali solventi e lungimiranti”. Il progetto comune, “forte e condiviso”, non può essere che centrato sulla persona, sulla promozione della persona, che ha subito i colpi gravi della crisi, ma che anche è il solo motore di una vera crescita, come ha rimarcato D. Rondoni ⁴⁶. Da qui deriva l'importanza di rilanciare, anche con il concorso di un settore pubblico illuminato, il principio di sussidiarietà, che come abbiamo visto si impernia sulla libertà, sulla dignità e sulla capacità di iniziativa della persona, per un contributo sostanziale alla costruzione del bene comune.

⁴⁵ Donati P., “La sussidiarietà come forma di governance societaria in un mondo in via di globalizzazione”, in Donati P. e Colozzi I., *La sussidiarietà*, Carocci, Roma, 2005, p.74.

⁴⁶ D.Rondoni, *Il motore della crescita si chiama persona*, Avvenire, 1maggio 2012